

REGOLAMENTO (CE) N. 2333/2000 DELLA COMMISSIONE**del 20 ottobre 2000****che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del primo trimestre 2001 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2305/95 della Commissione, del 29 settembre 1995, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia dall'altra ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1430/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

Per garantire la ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno aggiungere ai quantitativi disponibili per il periodo

dal 1° gennaio al 31 marzo 2001 i quantitativi riportati del periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2000.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2001, la quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n. 2305/95 è indicata in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 233 del 30.9.1995, pag. 45.⁽²⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 51.

ALLEGATO

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2001
18	937,5
19	937,5
20	187,5
21	937,5
22	450,0